

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 luglio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1.

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, in sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale Pag. 1

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000) Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1.

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI

Art. 1.

*Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali
assunti presso altre pubbliche amministrazioni*

1. I dipendenti del ruolo unico regionale, assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968 in materia di compensi all'avvocato della Regione e agli avvocati dell'ufficio legislativo e legale della Regione.

1. All'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente: «per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale e degli enti patrocinati, è dovuto all'avvocato della Regione e agli avvocati dell'ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale

compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale n. 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Art. 3.

Modifiche all'art. 21, della legge regionale n. 53/1981 in materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di strutture regionali

1. Art. 21, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di dirigenti da un servizio ad un altro è disposto dalla giunta regionale su proposta dei direttori regionali competenti e d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un servizio del consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi servizi del consiglio regionale, provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta del segretario generale.»

Art. 4.

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'amministrazione regionale e modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 53/1981.

1. Gli incarichi di cui all'art. 47, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato dalla giunta regionale, fino al 50 per cento dei posti in organico rispettivamente di direttore regionale e di direttore di servizio autonomo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei dirigenti regionali con gli incarichi direzionali dell'art. 47 della legge regionale n. 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali

2. I commi quarto e quinto dell'art. 24 della legge regionale n. 53/1981, sono abrogati.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Art. 5.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 7/1988 e modifica all'art. 26 della legge regionale n. 7/1999 in materia di istituzione modificazione e soppressione di strutture regionali.

1. All'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bolettino ufficiale* della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del consiglio regionale, provvede l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.»

2. All'art. 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di rubriche, unità previsionali di base e capitoli.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 7/1988 relativo all'incarico di capo di Gabinetto)

1. All'art. 45 della legge regionale n. 7/1988, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'incarico di capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del presidente della giunta regionale tra dipendenti della regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla giunta regionale tenendo conto della fiduciarità e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del presidente della giunta regionale.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Art. 7.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali

1. All'art. 48 della legge regionale n. 18/1996 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'art. 47, comma 2.»

2. All'art. 48, comma 2-bis, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 35/1996, le parole «lettera b)» sono abrogate.

3. All'art. 48 della legge regionale n. 18/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, si provvede con deliberazione della giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), la giunta regionale procede su proposta del direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale del consiglio si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), presso la segreteria generale del consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.»

4. All'art. 48, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/1996, come aggiunto dall'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 35/1996, le parole «lettera a)» sono abrogate.

Art. 8.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 18/1996 in materia di incarichi di sostituti di dirigenti

1. All'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, le parole «Il consiglio di amministrazione del personale» sono sostituite dalle parole «La giunta regionale».

2. La giunta regionale provvede al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, sentito il direttore regionale, il direttore di ente regionale o di servizio autonomo competenti, nonché il direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Art. 9.

*Competenze della giunta regionale in materia di personale.
Sostituzione dell'art. 58 della legge regionale n. 18/1996*

1. L'art. 58 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. (Competenze della giunta regionale in materia di personale). — Con deliberazione della giunta regionale sono adottati i seguenti atti:

- a) determinazione della dotazione organica dei singoli profili professionali;
- b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle direzioni, agli enti regionali ed ai servizi autonomi;
- c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
- d) attribuzione dell'incarico di sostituto del direttore regionale o di ente regionale.»

Art. 10.

*Competenze del direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale n. 18/1996*

1. L'art. 59 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. (Competenze del direttore regionale dell'organizzazione e del personale). — 1. Con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

- a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al servizio;
- b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
- d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
- e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
- f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
- g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
- h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
- i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
- l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.»

Art. 11.

Norme di coordinamento

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 18/1996, è sostituita dalla seguente: «Competenze della giunta regionale e del direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla giunta regionale o al direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.

3. Il consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

Art. 12.

*Utilizzazione del personale
assunto con contratto a tempo determinato*

1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.

Art. 13.

Norma in materia di assunzioni a termine

1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 14.

*Integrazione dell'art. 11 della legge regionale n. 31/1997
in materia di assunzione di personale a tempo determinato*

1. All'art. 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione — per le medesime finalità — di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.»

Art. 15.

*Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 31/1997
in materia di determinazione della dotazione organica del personale*

1. All'art. 45 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

Art. 16.

*Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
Copertura assicurativa*

1. Nelle more della definizione del contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Art. 17.

*Trattamento di missione degli amministratori regionali
e dei dipendenti regionali*

1. Il trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2. È abrogata la legge regionale 31 maggio 1965, n. 6.

3. Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della legge regionale n. 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 18.

Ulteriori criteri di affidamento dei lavori

1. Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale da almeno tre anni in regione, alla data di pubblicazione del bando di gara;

b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d'impresе associate o consorziate.

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 46/1986 in materia di collaudazione di opere e forniture

1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. l'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. (*Collaudazione di opere e forniture*). — 1. Per i lavori d'importo contrattuale non eccedente 1.500.000 di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

3. Nelle ipotesi individuate all'art. 28, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a 1.500.000 di ECU.

4. Per i contratti di fornitura il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione senza limite d'importo.»

Art. 20.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale

1. All'art. 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

Art. 21.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. All'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'art. 5.

5-ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.»

Art. 22.

Trasferimenti agli enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori

1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1995, e dall'art. 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'art. 49 della legge regionale n. 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

2. All'art. 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole «impianti di edifici scolastici» sono aggiunte le parole «siti in qualsiasi comune della Regione».

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 23.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale n. 52/1991 in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche generali

1. All'art. 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2, come da ultimo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:

«2. È altresì consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2.»

Art. 24.

Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 52/1991 in materia di accordi di programma di opere di interesse pubblico

1. All'art. 52 della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati.

Art. 25.

Modifica all'art. 104 della legge regionale n. 52/1991 in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione

1. All'art. 104, comma 1, della legge regionale n. 52/1991, al primo periodo, le parole «in misura non inferiore a lire cinquecentomila», sono sostituite dalle parole «in misura non inferiore a lire un milione».

Art. 26.

Modifica all'art. 108 della legge regionale n. 52/1991 in materia di accertamento di conformità

1. All'art. 108 della legge regionale n. 52/1991, prima del comma 9-bis, sono inseriti i seguenti commi:

«9-bis-ante. Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'art. 105, comma 1, il responsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'art. 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.

9-bis ante-bis. La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.

9-bis ante-ter. Entro sessanta giorni il sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9-bis ante, applica la sanzione prevista all'art. 105.

9-bis ante-quater. Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis e dell'art. 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.»

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 127 della legge regionale n. 52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici

1. L'art. 127 della legge regionale n. 52/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. (*Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici*). — 1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme regionali.

2. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante agli strumenti stessi e vengono approvate con le modalità previste dall'art. 32-bis.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, i progetti preliminari, oltre alle caratteristiche e agli elementi di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contengono, su base catastale, l'esatta individuazione dell'area, nonché la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.

4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il progetto non rispetti le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e a eventuali vincoli procedurali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.»

SEZIONE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 28.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24/1999 in materia di nomina e funzionamento del consiglio di amministrazione delle ATER

1. All'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di direzione» sono aggiunte le parole «consulenze»;

b) dopo le parole «in strutture o società pubbliche o private» sono aggiunte le parole «ovvero siano stati amministratori di enti locali territoriali o degli ex I.A.C.P. regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza».

Art. 29.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER

1. All'art. 19 della legge regionale n. 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di altro contratto nazionale» sono aggiunte le parole «o regionale»;

b) dopo le parole «ritenuto più idoneo» sono aggiunte le parole «ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.»

SEZIONE IV
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

Art. 30.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque.

1. All'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA,
DI FINANZA E DI CONTABILITÀ REGIONALE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI PENSIONE

Art. 31.

Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale

1. La Regione, nell'esplicazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dal punto 2) dell'art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agevola il funzionamento dei fondi pensione su base territoriale regionale costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni integrazioni, sotto il profilo amministrativo contabile, secondo quanto disciplinato dai seguenti articoli.

Art. 32.

Statuti dei fondi

1. Gli statuti dei fondi di cui all'art. 31 devono garantire la possibilità di aderire ai fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta

2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e di controllo devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione economica ai fondi.

4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 33.

fondo speciale a sostegno della previdenza complementare

1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire, presso la società di cui all'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, un fondo speciale, del quale affida la gestione alla società stessa con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione.

3. La costituzione del fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;

b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del consiglio di amministrazione e del Presidente del collegio sindacale.

4. Il fondo di cui al comma 2, è utilizzato a favore dei fondi pensione che abbiano affidato l'amministrazione dei fondi stessi alla società di cui al comma 2 ed è destinato:

a) all'attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai fondi pensione;

b) al finanziamento della società di cui al comma 2 per l'attività di amministrazione dei fondi pensione;

c) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai fondi pensione;

d) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi.

5. Al fini del comma 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di cui al comma 2 medesimo una convenzione, su conforme deliberazione della giunta regionale, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del fondo speciale.

Art. 34.

Interventi della Regione a favore della previdenza complementare

1. Con regolamento adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Per l'avvio del fondo speciale di cui all'art. 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 (2.1.243.3.12.34) con la denominazione «Spese per l'avvio del fondo speciale a sostegno della previdenza complementare» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Ai relativo onere si provvede mediante prelevamento di

pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE REGIONALE E DI SERVIZI FINANZIARI

Art. 36.

Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1, sono disposte con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 37.

Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari

1. Ove sussistano necessità d'urgenza l'amministrazione regionale può attivare la procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione, o per il rinnovo allo stesso prestatore, della gestione dei servizi di cui alla lettera e) del comma 2, dell'art. 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativi in particolare all'emissione ed all'acquisto di titoli obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati al reperimento di risorse per la realizzazione di programmi di sostegno o di sviluppo settoriali.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 38.

Disposizioni sul sistema della tesoreria unica per gli enti locali della Regione. Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 8/1997

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole «ai comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai comuni con meno di 15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «agli enti locali», e le parole «attribuite ai comuni» sono sostituite dalle parole «attribuite agli enti locali».

Art. 39.

Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai comuni, provincie, comunità montane e consorzi di enti locali soggetti alla tesoreria unica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 40.

Modifica alla legge regionale n. 14/1991 in materia di diritto allo studio

1. L'art. 6, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Termini di presentazione delle domande). — 1. Il termine per la presentazione alle province delle domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'art. 3, della presente legge è fissato al 31 marzo dell'anno scolastico in corso.»

2. Per le finalità previste dall'art. 3, della legge regionale n. 14/1991, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 22/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5029, dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700, del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

Art. 41.

Modifica all'art. 16, della legge regionale n. 3/1998, in materia di interventi nel settore della cultura

1. All'art. 16, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, al comma 48, sono abrogate le parole «, tenendo anche conto del merito scolastico.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 23/1990 istitutiva di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

1. All'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In caso di impedimento della presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova presidente, la vicepresidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1, dell'art. 7.»

2. All'art. 7, della legge regionale n. 23/1990, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Alla presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla regione, in località diverse dal comune ove ha sede la commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'art. 3, della legge regionale n. 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 43.

Modifica all'art. 47, della legge regionale n. 29/1996, in materia di finanziamento al centro meteorologico regionale

1. All'art. 47, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, ed alle successive norme di finanziamento, le parole «centro servizi agricoli» sono sostituite dalle parole «centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia».

Art. 44.

Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario

1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Art. 45.

Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA

1. Le risorse finanziarie assegnate all'ERSA ai sensi dell'art. 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

3. L'ERSA per attivare il proprio bilancio nei modi di cui al comma 1, applica le procedure d'urgenza di cui All'art. 17, commi 2 e 3, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36.

Art. 46.

Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura

1. La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31, è abrogata.
2. All'art. 4, della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'art. 18, primo comma, della legge regionale n. 58/1975, al primo comma, sono abrogate le parole «previo parere di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative».
3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla-osta prevista dalla legge regionale n. 45/1973.

Art. 47.

Modifica all'art. 2, della legge regionale n. 44/1983 in materia di bonifica

1. All'art. 2, primo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole «e di bonifica montana», sono aggiunte le parole «nonché alla provincia di Trieste».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 14, della legge regionale n. 26/1967, in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella Regione.

1. L'art. 14, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. — 1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 9, i beneficiari devono presentare alla direzione del commercio e turismo un programma di massima degli investimenti.
2. Detto programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, con i relativi preventivi sommari di spesa ed individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti nonché le modalità di erogazione.
4. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
5. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
6. I rendiconti stessi devono essere corredati dei progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, relativamente alle opere comprese nei programmi di investimento.
7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi e per non più di due volte.»

Art. 49.

Modifica all'art. 8, della legge regionale n. 8/1999 in materia di grandi strutture di vendita

1. All'art. 8, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui nella conferenza di servizi di cui al comma 3, il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.»

Art. 50

Modifica all'art. 27, della legge regionale n. 8/1999 in materia di attività particolari di vendita

1. All'art. 27, della legge regionale n. 8/1999, al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.»

Art. 51.

Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio

1. Al fine di evitare situazioni di disservizio e consentire un passaggio graduale dalla vigente normativa in materia di distribuzione dei carburanti alla entrata in vigore della riforma organica del settore di cui all'art. 117, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono prorogati di un anno e comunque sino all'entrata in vigore della riforma i termini di validità delle concessioni previsti e disciplinati dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40 nonché dall'art. 5, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3.
2. La disposizione di cui al comma 1, ha effetto dall'1° gennaio 2000.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE

Art. 52.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 40/1996, in materia di ricostruzione in Friuli

1. All'art. 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole «è prorogato al 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle parole «è prorogato al 31 dicembre 2000».
2. All'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 40/1996, le parole «lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998» sono sostituite con le parole «lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000».

Art. 53

Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei comuni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'art. 71, della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 9/1999.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 54.

Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle aziende sanitarie regionali

1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'art. 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'art. 16, della legge regionale n. 49/1996.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le aziende sanitarie regionali debbono inviare alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti enti e le verifiche di competenza della Regione.

Capo X

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 75/1978, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE IN ENTI E ISTITUTI PUBBLICI.

Art. 55.

Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, in quelli degli enti regionali e nei comitati di nomina regionale.

1. Prima dell'art. 7-bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, viene inserito il seguente:

«Art. 7-bis ante. — 1. Non possono essere nominati o designati a far parte di consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, in quelli degli enti regionali e nei comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal titolo II del libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444, del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi trenta giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla presidenza della giunta regionale e alla giunta delle nomine del consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei consigli di amministrazione delle società o degli enti regionali o nei comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle giunte comunali o provinciali o eletti nei direttivi delle comunità montane o in quelle di consorzi tra enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi trenta giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al sindaco o al presidente della provincia o al presidente della comunità montana o al presidente del consorzio e all'assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1, i candidati devono dichiarare alla presidenza della giunta regionale e alla giunta delle nomine del consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.»

Capo XI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 47/1996, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIO REGIONALE.

Art. 56

Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale n. 47/1996

1. In attesa del riordino della materia, i procedimenti sanzionatori derivanti da illeciti di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2000

ANTONIONE

00R0264

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000).

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2, del 25 febbraio 2000)

(Omissis).

00R0265

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 18 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

1. All'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «l'incremento della fauna selvatica» sono sostituite con le parole «il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale»;

b) al comma 1, dopo le parole «prelievo venatorio» viene aggiunta la parola «programmato»;

c) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157.»

Art. 2.

Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera e):

«e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale n. 11/1988».

2. All'art. 3, comma 2, le parole «alle lettere a), b) e c) del» sono sostituite con la parola «al».

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art 5 il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11, dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali, corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale derivante dai dati I.S.T.A.T.

1-bis. Con il medesimo provvedimento il consiglio regionale individua per ogni provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8».

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 6, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni».

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 7 il comma 3, è sostituito con il seguente:
«3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso».

Art. 6.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 8, comma 1, lettera b) le parole «le forme speciali di» sono sostituite con la parola «da».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Programmi faunistico-venatori annuali). — 1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali».

Art. 8.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 11 il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. La Regione e le province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica».

Art. 9.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 12, comma 2, lettera f), le parole «particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica» sono sostituite con le parole «di importanza comunitaria secondo le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE».

Art. 10.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 13, il comma 1 è così sostituito:
«1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione «faunistico-venatoria» causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati».

Art. 11.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 14, comma 1, dopo le parole «professionali agricole» è aggiunta la parola «sentiti».

Art. 12.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 16, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:
«6-bis. La provincia rilascia, su parere dell'I.N.F.S., specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inannellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2, dell'art. 4 della legge statale.
6-ter. Per la specie nutria "Myocastor Coypus", le province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati».

Art. 13.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo:
«Art. 16-bis (Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta) — 1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2, dell'art. 19 della legge statale spetta alla provincia».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Danni alle attività agricole) — 1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8, dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) delle province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio».

2. Le province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lettera d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città (*Columba livia*, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (fondo per i danni) — 1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1, del medesimo articolo, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue dove non è consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione».

2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene preventivamente ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) e b)».

Art. 16.

Modifiche dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono sopresse le parole «ed anche all'interno dei parchi»;
- b) al comma 7, lettera c), le parole «il risarcimento degli» sono sostituite con le parole «il contributo per gli»;
- c) dopo la lettera e) è soppressa la frase «Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi enti parco».

Art. 17.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 22 è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis (Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia) — 1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli A.T.C. possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'A.T.C., per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.

2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.»

Art. 18.

Modifica dell'art. 24 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 24, comma 2, la parola «natanti» è sostituita con la parola «galleggianti».

Art. 19.

Modifiche dell'art. 26 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «Durante le catture di selvaggina» sono sostituite con le parole «Prima delle catture di fauna selvatica»;
- b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
«6-bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasce di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna».

Art. 20.

Modifica dell'art. 29 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 29 il comma 1, è sostituito con il seguente:

«1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 30 è sostituito con il seguente:

«Art. 30 (Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)). — 1. La provincia, sentita la commissione di cui al comma 2, dell'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:

- a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
- b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.

3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli A.T.C. comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le province contigue.

4. Gli A.T.C. hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale.

5. Gli A.T.C., al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla provincia per l'approvazione.

6. I confini degli A.T.C. sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.

7. Il tabellamento degli A.T.C. è effettuato a cura del comitato direttivo dell'A.T.C. stesso ed è controllato dalla provincia».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 31 è sostituito con il seguente:

«Art. 31. (Ambiti territoriali di caccia). — 1. Gli A.T.C. sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

3. Lo statuto dell'A.T.C. disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla regione:

- a) la composizione del comitato direttivo;
- b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
- c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
- d) le modalità per la elezione degli organi;
- e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
- f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrono in trasgressioni degli obblighi statutari;
- g) le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti del comitato direttivo.

4. L'assemblea dell'A.T.C., entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo comitato direttivo. In tal caso il comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.

5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.

6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'A.T.C., il presidente della provincia prevalente per territorio nomina un commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'A.T.C. Il presidente ed i componenti del comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridsignabili.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'A.T.C., si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 32 è sostituito con il seguente:

«Art. 32. (Organi dell'A.T.C.). — 1. Sono organi dell'A.T.C.:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C.;
d) il collegio dei revisori dei conti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. Il comitato direttivo dell'A.T.C. è composto:

- a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
- b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della provincia territorialmente interessata.

3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della provincia devono risiedere in un comune compreso nell'A.T.C. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'A.T.C. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli A.T.C. stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del comitato direttivo.

4. In caso di modifica della perimetrazione dell'A.T.C., la provincia nomina entro trenta giorni un comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2).

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 33 è sostituito con il seguente:

- «Art. 33. (Compiti dell'A.T.C.) — 1. Gli A.T.C. redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:
- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
 - b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
 - c) la difesa delle colture;
 - d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

Negli A.T.C. non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli A.T.C. trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia che ne controlla la conformità al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la provincia può richiederne la revisione.

3. I comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.

5. I comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli A.T.C. ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.

7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'A.T.C. che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al comitato direttivo dell'A.T.C. L'A.T.C. non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli A.T.C., per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.

9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato direttivo dell'A.T.C., entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concorrenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;

b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;

c) il numero delle giornate settimanali di caccia;

d) i periodi e gli orari di caccia;

e) il caniere giornaliero e stagionale per specie.

10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recitate nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 35 è sostituito con il seguente:

«Art. 35. (Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli A.T.C.) —

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli A.T.C., fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36-bis e 37.

2. Il comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun A.T.C. con apposito provvedimento.

3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'A.T.C. in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella provincia;
- b) residenti negli A.T.C. dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
- c) residenti nella regione;
- d) residenti in altre regioni;
- e) italiani residenti all'estero e stranieri».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 36 è sostituito con il seguente:

«Art. 36. (Modalità di iscrizione). — 1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3, dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al comitato direttivo dell'A.T.C. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un A.T.C. diverso da quello di residenza, presenta domanda al comitato direttivo dell'A.T.C. prescelto. Il comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'A.T.C. come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.

2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla provincia e al comune di residenza che annota l'A.T.C. assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio.

3. Il comitato direttivo dell'A.T.C. deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla provincia, il cui giudizio è definitivo».

Art. 27.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 36 è inserito il seguente articolo:

«Art. 36-bis (Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria). — 1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.

2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui ai comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni A.T.C., l'accesso agli A.T.C. prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.

3. Dei posti disponibili in ogni A.T.C., una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della stessa provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.

4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'A.T.C. interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 37 è sostituito con il seguente:

«Art. 37. (*Interscambi di cacciatori*). — 1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi annualmente per ogni A.T.C. una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.

2. Il cacciatore ammesso ad A.T.C. di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio comune di residenza.

3. Il comitato direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.

4. La provincia, sentito l'A.T.C. interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un A.T.C. o di altra provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'A.T.C. di appartenenza ad allenare i cani in A.T.C. diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio».

Art. 29.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo:

«Art. 39-bis (*Formazione permanente del cacciatore*). — 1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori».

Art. 30.

Modifica dell'art. 40 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 40, comma 2, sono aggiunte le parole «salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4».

Art. 31.

Modifiche dell'art. 41 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 41, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.

2-ter. La provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo».

Art. 32.

Modifiche dell'art. 43 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art 43 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia autorizza, sentito l'I.N.F.S., l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la provincia limitrofa».

2. All'art. 43 il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario».

3. All'art. 43, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per ragioni tecniche» sono sostituite dalle parole «per motivate ragioni tecniche», e dopo la parola «l'assenso» sono aggiunte le parole «, richiesto per iscritto»;

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo «L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato».

4. All'art. 43, comma 7, la parola «venatorio» è sostituita con le parole «di gestione faunistico-venatoria». Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo «Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni».

5. All'art 43, comma 8, dopo la parola «preservazione» sono aggiunte le parole «o al ripristino».

Art. 33.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 44 è inserito il seguente articolo:

«Art. 44-bis (*Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio*). — 1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale.

4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.

9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 45 è sostituito con il seguente:

«Art. 45. (Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani). — 1. Le province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:

a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;

b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.

Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.

2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.

3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.

6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la provincia non disponga diversamente.

7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.

8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1, l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli A.T.C. le province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve.

Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b)».

Art. 35.

Integrazione della legge regionale n. 8/1994

1. Dopo l'art. 45 è inserito il seguente articolo:

«Art. 45-bis (Fondi chiusi). — 1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27 la provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento».

Art. 36.

Modifica dell'art. 46 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 46, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. La commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di presidente, nominato dalla provincia».

Art. 37.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.

3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica».

Art. 38.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 50 il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Le province, previo parere dell'I.N.F.S., adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;

b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;

c) rendono operanti le limitazioni proposte dai comitati direttivi degli A.T.C. e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con metodi selettivi, ripartiti per distretto e per A.F.V., nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi».

Art. 39.

Modifiche dell'art. 52 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 52 il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989/1990».

2. All'art. 52, il comma 11 è sostituito con il seguente:

«11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante».

3. All'art. 52, dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:

«13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. E inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili».

Art. 40.

Modifica dell'art. 53 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 53, comma 5, dopo la parola «protezione,» sono aggiunte le parole «delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani,». Dopo le parole «strade carrozzabili» sono aggiunte le parole «e da piste ciclabili regolarmente segnalate».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 54 è sostituito con il seguente:

«Art. 54. (Cattura di uccelli a fini di richiamo). — 1. La provincia, su parere dell'I.N.F.S., istituisce impianti per la cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto.

2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla provincia e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'I.N.F.S.; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.

4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo,

5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m 300 e non superiore a m 500».

Art. 42.

Modifiche dell'art. 55 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento».

2. All'art. 55, comma 6, la parola «recupero» è sostituita dalle parole «recupero previa apposita comunicazione scritta alla provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.».

Art. 43.

Modifiche dell'art. 56 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 56, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle province, ed è disciplinata da apposito regolamento regionale».

2. All'art. 56, comma 3, la parola «braccata» è sostituita con le parole «braccata e con il metodo della girata».

3. All'art. 56, comma 5, dopo la parola «aggiornamento» sono aggiunte le parole «ed esami finali». Dopo le parole «in Emilia-Romagna.» è aggiunto il seguente periodo «I corsi di formazione e

aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.».

4. All'art. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.».

5. All'art. 56, comma 6, è soppresso l'ultimo periodo.

6. All'art. 56 il comma 7 è sostituito dai seguenti commi:

«7. Gli organismi direttivi degli A.T.C. possono altresì prevedere:

a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovini da destinarsi a cacciatori non residenti nell'A.T.C.;

b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.

8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente.».

Art. 44.

Modifica dell'art. 59 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 59, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«3. La regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.».

Art. 45.

Modifica dell'art. 60 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica».

2. All'art. 60, comma 1, la lettera i) è sostituita con la seguente:

«i) sparare a meno di m 150 dagli stazzi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta».

3. All'art. 60, comma 1, la lettera l) è sostituita con la seguente:

«l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53».

4. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera:

«m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.».

Art. 46.

Modifiche dell'art. 61 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 61 il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50);

b) caccia nelle zone di rifugio: da L. 900.000 (pari ad euro 464,81) a L. 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37);

c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da L. 500.000 (pari ad euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37);

e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da L. 100.000 (pari ad euro 51,65) a L. 600.000 (pari ad euro 309,87);

g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

h) violazione dell'obbligo di comunicazione al comune di residenza dell'accesso ad A.T.C. di altre regioni: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.600.000 (pari ad euro 826,33); detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.600.000 (pari ad euro 826,33);

p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da L. 150.000 (pari ad euro 77,47) per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da L. 150.000 (pari ad euro 77,47) a L. 900.000 (pari ad euro 464,81) e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della provincia: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50);

t) addestramento di cani in ambiti protetti: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da L. 100.000 (pari ad euro 51,65) a L. 600.000 (pari ad euro 309,87);

v) addestramento di cani in periodo non consentito: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

aa) mancato rispetto del carniero giornaliero e stagionale: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75); in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,35);

cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da L. 100.000 (pari ad euro 51,65) a L. 600.000 (pari ad euro 609,87); mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle province: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50) nonché sequestro e confisca dei richiami;

oo) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'I.N.F.S. o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da L. 100.000 (pari ad euro 51,65) a L. 600.000 (pari ad euro 309,87);

pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50);

tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50);

zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da L. 500.000 (pari ad euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) con sequestro e confisca delle reti;

aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da L. 500.000 (pari ad euro 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) con sequestro e confisca delle trappole;

bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera *e*) della legge statale: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94);

ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da L. 100.000 (pari ad euro 51,65) a L. 600.000 (pari ad euro 309,87);

eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da L. 400.000 (pari ad euro 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad euro 1.239,50). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;

fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da L. 200.000 (pari ad euro 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad euro 619,75);

ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da L. 600.000 (pari ad euro 309,87) a L. 3.600.000 (pari ad euro 1.859,24). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;

hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da L. 50.000 (pari ad euro 25,82) a L. 300.000 (pari ad euro 154,94).

2. All'art. 61, comma 4, le parole «*b*), *l*), *o*) prima parte, *p*), *aa*), *cc*), *ll*), *tt*) e *uu*)» sono sostituite con le parole «*b*), *i*), *n*) prima parte, *o*), *z*), *bb*), *ii*), *ss*), *tt*), *eee*), *fff*) e *ggg*)».

3. All'art. 61 il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 8/1994

1. L'art. 62 è sostituito con il seguente:

«Art. 62. (Norme regionali specifiche). — 1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;

c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;

e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;

f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;

g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6-bis».

Art. 48.

Modifica dell'art. 64 della legge regionale n. 8/1994

1. All'art. 64, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per far fronte all'onere derivante alle province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale "Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali"».

Art. 49.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai commi 9 dell'art. 19, 2 dell'art. 22, 1 dell'art. 26, alla rubrica dell'art. 27 e del capo V, al comma 1 dell'art. 51 e al 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 8/1994 la parola «selvaggina» è sostituita con le parole «fauna selvatica».

2. Gli articoli 28 e 38, nonché il comma 3 dell'art. 26 ed i commi 2 e 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 8/1994 sono abrogati.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/1994 continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 8/1994 come modificato dalla presente legge.

4. La perimetrazione degli A.T.C. esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data.

5. Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 8/1994.

6. Sono fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 febbraio 2000

ERRANI

00R0261

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 *

L. 1.500